

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LE AREE DI PRONTO INTERVENTO

Art.1

E' istituito nell'ambito del Comune ai sensi dell'art,28 del DPR 347/83 il servizio di pronta reperibilità domiciliare al fine di assicurare il pronto intervento nei casi di particolare necessità operativa per i compiti demandati alle aree di pronto intervento presenti nell'Ente o per qualsiasi eccezionale evento di pubblico interesse che dovesse verificarsi in qualsiasi ora del giorno o della notte a secondo i servizi impegnati e in tutti quei casi che rientrino nella norma e che hanno carattere imprevedibile, non rinviabile, e di pericolo dell' incolumità pubblica.

Le aree interessate per quanto sopra specificato sono:

AREA DI RIFERIMENTO	CONTINGENTE DI DIPENDENTI PER TURNO	CONTINGENTE TOTALE PER TURNO	ORARIO DI REPERIBILITA
1. POLIZIA MUNICIPALE			
a) Ispettore	N° _____	N° _____	dalle ore _____ alle ore _____
b) Vigili Urbani	N° _____	N° _____	dalle ore _____ alle ore _____
2. AREA TECNICA			
a) Tecnico Responsabile	N° _____	N° _____	dalle ore _____ alle ore _____
b) Acquedotto	N° _____	N° _____	dalle ore _____ alle ore _____
c) Area tecnica manutentiva	N° _____	N° _____	dalle ore _____ alle ore _____
3. OPERATORI ECOLOGICI	N° _____	N° _____	dalle ore _____ alle ore _____
4. STATO CIVILE	N° 1 Unità		nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali

Art. 2

Per reperibilità domiciliare s'intende l'obbligo del dipendente, incluso nel turno di reperibilità, di essere in grado (con propri mezzi) di ricevere prontamente e costantemente per l'intero arco di ore impegnato, le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità raggiungendo il posto d'intervento entro 30 minuti dalla chiamata, così come previsto dal citato D.P.R. 347/83.

Art. 3

La squadra di Pronto Intervento deve essere attivata solo in casi eccezionali che rivestono carattere d'urgenza, non prevedibili e non rinviabili.

L'attivazione della squadra di P.I., ad esclusione del personale dell'ufficio dello stato civile, compete, al tecnico responsabile in servizio di turno che, a suo giudizio, può attivare tutta la squadra o una parte di essa a secondo delle necessità e delle esigenze che si presentano, e al sottufficiale della P.M. in servizio di reperibilità, per i compiti di propria competenza,

Il personale dell'Ufficio di stato civile viene attivato in maniera autonoma, ogni qualvolta si presentano le necessità previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 4

I turni di servizio di reperibilità sono stabiliti dai Capi Settore delle aree interessate entro il giorno 20 del mese precedente e il relativo ordine di servizio reso noto al personale interessato mediante comunicazione personale e pubblicazione all'albo delle strutture interessate.

Ogni modificazione dei turni settimanali per: malattia, congedo o altri gravi motivi non prevedibili, può essere disposta solo dai capi settore delle aree interessate.

Eventuali richieste di cambi turno o cambi consensuali con altro personale della stessa area, devono essere comunicate almeno tre gg prima, ad eccezione dei casi previsti nel comma 2 del presente articolo, al capo settore della struttura interessata che provvederà alla sostituzione e darà comunicazione al responsabile della squadra di P.I. di turno.

Tutte le sostituzioni sono possibili purché venga rispettato il limite posto dal 1° comma del successivo articolo 6.

Art. 5

In ogni turno di reperibilità viene inserito un numero di dipendenti tale da rendere funzionale il servizio di pronto intervento di cui all'art.1 del presente regolamento.

Il contingente di personale previsto all'art.1, del presente regolamento, può essere aumentato, su disposizione dell'Amministrazione Comunale, nei casi di allerta da parte del prefetto o in casi di allerta per Protezione Civile.

Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'onere che ne deriva sarà a carico del bilancio comunale che dovrà prevedere, in apposito capitolo, un fondo per gli interventi ed il funzionamento della squadra di protezione civile.

Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo il coordinamento della squadra di pronto intervento passa sotto il diretto controllo dell'ufficio di Protezione Civile e del Sindaco.

Art. 6

Ogni dipendente non può essere comandato in servizio di reperibilità per un periodo superiore a giorni 72 all'anno, corrispondente a gg 6 al mese.

Tale periodo può comprendere anche giorni festivi e festivi infrasettimanali.

Qualora la P.R. cade in un giorno festivo o festivo infrasettimanale, spetta un riposo compensativo pari al numero dei festivi trascorsi in turno di reperibilità, senza riduzioni del debito orario settimanale.

Art. 7

Al personale inserito nei turni settimanali per il servizio di reperibilità domiciliare, viene corrisposto, per l'intera durata del turno un compenso stabilito dall'art.34, Comma 1, lettera G, del DPR 268/87.

Detto compenso non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato ed è corrisposto nella misura di cui all'art.49 DPR 333/90.

L'indennità di cui sopra è suscettibile di modificazione in base ai successivi accordi nazionali di lavoro.

Art. 8

I congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo, durante i turni non danno diritto al compenso previsto dal precedente art. 7, limitatamente alle giornate di effettiva assenza.

Art. 9

In caso di chiamata con intervento, il lavoro effettivamente prestato sarà compensato con il pagamento delle ore di servizio.

In caso di intervento per Protezione Civile le ore effettivamente prestate saranno compensate come previsto dall'art.5 comma 3 del presente regolamento.

Dette ore non concorrono con i limiti di cui alla norma che stabilisce il pagamento di lavoro straordinario (art.29 DPR 347/83 e successive modificazioni).

Art.10

Il dipendente che, essendo di servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente art.2, perde il diritto al compenso maturato per l'intera settimana e, salvo giustificato motivo, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

I motivi giustificanti l'assenza devono essere comunicati tempestivamente dal dipendente all' A.C. e al proprio Capo settore del turno di reperibilità.

Art.11

I compensi previsti dagli articoli 7 e 9 vengono erogati il mese successivo alle prestazioni, sulla base di un elenco che il Capo settore dell'area trasmetterà all'Ufficio personale, entro giorno 8 di ogni mese e che comprenderà il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente nonché le ore straordinarie di effettivo servizio di pronto intervento eventualmente prestato.

All'elenco deve essere allegato una dettagliata relazione in ordine al tipo d'intervento, in modo particolare se trattasi di intervento di protezione civile o quantaltro, ed a alle ore lavorate dai dipendenti in caso di interventi di reperibilità.

Art. 12

Il servizio di reperibilità previsto dal presente regolamento è obbligatorio e sarà assicurato dal personale inserito nelle aree di pronto intervento individuato dal precedente art 1.

Sono escluse dal servizio di reperibilità, i dipendenti eventualmente distaccati in altri Uffici comunali per l'espletamento di servizi che non rientrino fra i compiti di istituto delle aree di pronto intervento di cui all'art.1.

Sono altresì esclusi i dipendenti soggetti a particolari stati di salute che non permettono l'espletamento di servizi di pronto intervento.

Art.13

Copia dell'Ordine di Servizio comprendente i turni settimanali di reperibilità deve essere affisso all'Albo Pretorio e consegnato a cura dei Capi settore delle aree di pronto intervento, al Sindaco, agli Assessori competenti e al Segretario Generale del Comune entro le ore 14 del giorno 20 del mese precedente.

Nell'Ordine di Servizio suddetto debbono essere indicati a fianco di ciascun dipendente, l'indirizzo e recapito telefonico per l'eventuale chiamata di reperibilità.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'organo tutorio e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15.